



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Integrazioni alla legge regionale n. 27 del 09.07.1998,
recante: *"Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"*

Art. 1

Comma 1. All'art. 29 comma 2 della Legge Regionale n. 27 del 09.07.1998 dopo le parole *"tra il dieci ed il venti per cento della tariffa."*, viene aggiunto: *"Nel caso in cui i Comuni appartenenti ad un ATO provinciale, anche per il tramite di altri soggetti, conferiscano presso impianti siti nel territorio di un'altra provincia, gli stessi dovranno riconoscere, per il tramite del gestore dell'impianto o della discarica, all'amministrazione provinciale competente, un benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa."*

Il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finale. In tal caso sarà cura della società ricevente, restituire integralmente al comune e/o Provincia ove ha sede l'impianto la somma ricevuta.

Gli impianti sopra menzionati sono tenuti, al momento del conferimento dei rifiuti, a ricevere le somme a titolo di benefit e a riversarle agli Enti interessati".

Comma 2. All'art. 29 comma 2 bis della Legge Regionale n. 27 del 09.07.1998, come inserito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 20 del 10.12.2024, dopo le parole *"I comuni"*, sono inserite le parole *"e le province competenti"*.

Art. 2

Comma 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.